Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 16 gennaio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1203.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un immobile sito in Marino (Roma).

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, dal comune di Marino, con l'impegno di provvedere alla costruzione della sede di un Centro convittuale alberghiero, un appezzamento di terreno fabbricativo, sito in Marino (Roma), località « Intergo o Bosco Ferentano » della superficie complessiva di mq. 7.500, distinto in catasto alla partita 761/6976 del foglio n. 25, particelle numeri 303 e 303/b, come da atto pubblico di donazione per notar Mario Trojano, repertorio n. 7302, raccolta n. 1885, in data 27 marzo 1963.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1204.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un immobile sito in Foligno.

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione, dal comune di Foligno, allo scopo di costruirvi la sede di un Centro di addestramento professionale per lavoratori del commercio, un'area fabbricabile, sita nello stesso Comune, della superficie complessiva di mq. 1.550, distinta nel catasto terreni alla pag. 3333, foglio 158, particella numero 407/b come da atto pubblico di donazione per notar Tommaso Biondi, repertorio n. 15123, in data 8 aprile 1963.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1205.**

Approvazione dello statuto della Comunità e Confraternita Serbo-Ortodossa di Trieste.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto della Comunità e Confraternita Serbo-Ortodossa di Trieste, con sede in Trieste, via Genova, 12.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1966, n. 1206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Caterina da Siena con quella di San Biagio, nel comune di San Quirico d'Orcia (Siena).

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalcino in data 31 maggio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di Santa Caterina da Siena, in frazione Bagno Vignoni del comune di San Quirico d'Orcia (Siena), con quella di San Biagio, nella medesima frazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel comune di Courmayeur (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone dal ponte di Verrand a Chapy, della Val Ferret, della Val Vény e del Plan Checrouit nel comune di Courmayeur;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Courmayeur (Aosta);

Vista l'opposizione presentata a termini di legge dagli eredi del cav. del lavoro Trabaldo Togna Adolfo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono con gli abitati di Dolonne, Pussy, La Saxe, Entréves, La Palud, Villair, Capoluogo, Larzey, Entrelevie, Checrouit, Lavachey, ecc. complessi caratteristici di notevole valore estetico e tradizionale, comprendendo inoltre naturali belvedere dai quali si gode lo spettacolo della meravigliosa vista della catena del Monte Bianco e sulle montagne e ghiacciai che fanno corona all'abitato di Courmayeur, nonchè i bellissimi quadri naturali rappresentati dalla verde conca e dalle folti pinete che circondano la località;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Courmayeur (Aosta) dal Ponte di Verrand a Chapy, della Val Ferret, della Val Vény e del Plan Checrouit hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest andando per ordine: *Zona del ponte di Verrand a Chapy*: con il foglio LII, attraversamento torrente Pra Moulin con il foglio XIV, attraversamento Dora Val Ferret, con il foglio XVIII, con il foglio XLIII, attraversamento torrente Val Sapin, con il foglio XXXV, con il confine del comune di Pré Saint Didier, con il foglio LXXVI, attraversamento Dora Baltea, con il foglio LXXVI, con il foglio LXXII, con il foglio LXXVIII, ancora con il foglio LXXII, con il foglio LXXI, attraversamento fiume Dora di Val Vény, ancora con il foglio LXXI, fino a ricongiungersi al foglio LII. *Zona della Val Ferret da Meyen a Rochefort*: con il foglio XIV, con il foglio XVII, fino a ricongiungersi al foglio XIV. *Zona Val Ferret da Planpincieux ad Arpeneuve*: con il foglio IV, con il foglio V, attraversamento torrente Belle Combe, attraversamento strada vicinale di Val Ferret, con il torrente Belle Combe, con la particella 14 del foglio VIII, parte particelle 18, 11, del foglio VIII; attraversamento torrente Gruetta, parte particelle 34, 32, 29 del foglio VIII, con le particelle numeri 29, 22 del foglio VIII, parte particella numero 24 del foglio VIII, con la particella 42 del foglio VIII, con il foglio XXVIII, con le particelle numeri 46 e 48 del foglio XXVIII; attraversamento torrente Joet Malatrà, con la particella n. 45 del foglio XXVIII, con il foglio XXVIII, con il foglio XI, con la particella n. 25 del foglio XI, con il foglio XI, con il foglio XVIII, con parte particella n. 10 del foglio XVIII, con il foglio XVIII, con parte particelle numeri 15 e 16 del foglio XVIII, attraversamento strada vicinale di Val Ferret, con parte particelle 17 e 18 del foglio XVIII, con il fiume Dora di Val Ferret, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il foglio XIV, con il foglio XVII, con il foglio XIV, con il foglio XX, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il fiume Dora di Val Ferret, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il foglio XXV, con il foglio X, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il fiume Dora di Val Ferret, attraversamento fiume Dora di Val Ferret con la particella n. 5 del foglio VIII, fino a ricongiungersi con il confine del foglio IV. *Zona Val Vény*: con le particelle numeri 20, 19, 17, 10 del foglio LII; con il foglio XLVIII, con il foglio XLVII, con le particelle numeri 30, 28, 25 del foglio LXXI, con il foglio LXXXII, con il foglio LXIII, con il foglio LXXXIII, con la particella n. 1 del foglio LXIII, attraversamento del torrente del Miage, con la particella n. 2 del foglio LXIII, parte particella n. 3 del foglio LXIII, con la particella n. 4 del foglio LXIII, con il foglio LXII, con il foglio LXXI, con il foglio LXII, con le particelle n. 17 e 1 del foglio LXXI, con parte particella n. 1 del foglio LXXI, con la particella n. 69 del foglio LII fino a ricongiungersi con la particella n. 20 del foglio LII. *Zona Plan Checrouit*: con il foglio LXXXII, con il foglio LXXII fino a ricongiungersi con il foglio LXXXII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti curerà che il comune di Courmayeur provveda al-

l'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI COURMAYEUR - Vincolo zone dal ponte di Verrand a Chapy, della Val Ferret, della Val Vény e del Plan Checrouit.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Sentito il soprintendente regionale ai monumenti sui motivi che hanno determinato la proposta di includere le zone dal Ponte di Verrand a Chapy, della Val Ferret, della Val Vény e del Plan Checrouit negli elenchi delle località da tutelare di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Preso atto che il sindaco di Courmayeur ha dichiarato che:

1) il vincolo proposto sui comprensori delimitati in planimetria, comprendente tutta la parte del territorio comunale sfruttabile ai fini edilizi, esorbita dai limiti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

2) che in tal modo si viene ad esautorare la potestà edilizia comunale in quanto ogni nuova costruzione prevista nella zona vincolata viene rimessa all'apprezzamento discrezionale del soprintendente;

3) che col vincolo delle zone proposte, l'approvazione del piano regolatore richiederà il concerto dei Ministeri dei lavori pubblici, pubblica istruzione e turismo, secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

4) che per i suddetti essenziali motivi esprimeva chiaramente il proprio parere contrario al vincolo sui vasti comprensori delimitati in planimetria;

Il presidente della Commissione, rispondendo al sindaco di Courmayeur faceva rilevare come le due sentenze della Corte Costituzionale avessero posto l'Amministrazione regionale in una situazione critica e che pertanto questa è stata costretta a ricorrere al sistema dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, al fine di accertare che dette aree non vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica delle località soggette a tutela; detti vincoli sono concepiti per impedire che si continuino a compiere gli errori urbanistici e paesaggistici del Breuil-Cervinia (Valtournanche), di Courmayeur, di Champoluc (Ayas), di Aosta e di molti altri Comuni; nel rendersi conto che le se pur vivacissime reazioni e proteste di alcuni amministratori comunali e di alcuni privati delle frazioni agricole di Courmayeur, hanno un parziale fondamento, in quanto il piano regolatore *in itinere* e certe decisioni degli Organi comunali e della Commissione edilizia comunale hanno creato una situazione di squilibrio e di ingiustizia, poichè si sono permesse abnormi costruzioni in stile «Kolossal» tedesco-americano di masse e di altezze eccessive e dannose sia per il contesto urbano ed ambientale di Courmayeur, sia per le incomparabili bellezze della conca già «di verde smeraldo» e per gli scenari unici al mondo della catena del Monte Bianco e contrafforti relativi;

Concludendo l'intervento il presidente, vivamente preoccupato dell'aspetto sociale del piano regolatore di Courmayeur, s'impegna, in considerazione delle speculazioni permesse ai proprietari delle aree centrali e delle preclusioni eccessive imposte ai proprietari contadini delle frazioni, a far apportare, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, le necessarie modifiche per eliminare i sovraccennati squilibri;

Rilevato che il sindaco di Courmayeur prende atto dell'ultima parte delle dichiarazioni del presidente della Commissione e fa rilevare che gli inconvenienti derivanti dall'apposizione dei vincoli, a suo avviso, potranno essere rimossi soltanto con una legge regionale che precisi le competenze e procedure ed assicuri, in linea di diritto, l'intervento dell'Amministrazione comunale interessata, non soltanto nella fase preliminare di apposizione del vincolo ma anche nella fase di concessione delle licenze edilizie;

La Commissione, visto che Courmayeur, sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo, è una conosciuta stazione turistica, in continua espansione, ove stanno sorgendo numerose costruzioni multipiani che, per la loro mole e posizione, potrebbero arrecare un grave pregiudizio all'integrità paesistica, mal inserendosi nei vecchi nuclei costituiti da caratteristiche costruzioni che si ambientano perfettamente nel paesaggio circostante;

Rilevato che a Courmayeur, centro turistico molto rinomato sia come stazione di soggiorno estivo che come stazione di sports invernali, i turisti diventano sempre più numerosi e si fermano per lunghi periodi, attratti dalle bellezze naturali della località e dalle attrezzature turistiche, per cui si ritiene opportuno che le zone delimitate in planimetria vengano adeguatamente tutelate con un vincolo generico a carattere cautelativo affinchè il controllo edilizio venga disciplinato, oltre che dall'Amministrazione comunale, anche dalla Soprintendenza regionale ai monumenti;

Considerato che i comprensori delimitati in planimetria hanno tutti i presupposti per essere inclusi negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1 numeri 3) e 4) della legge *29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali*, costituendo con gli abitati di Dolonne, Pussey, La Saxe, Entrèves, La Palud, Villair, Capoluogo, Larzey, Entrelevie, Checrouit, Lavachey, ecc., complessi caratteristici di notevole valore estetico e tradizionale; comprendendo naturali belvedere dai quali si gode lo spettacolo della meravigliosa vista della catena del Monte Bianco e sulle montagne e ghiacciai che fanno corona all'abitato di Courmayeur nonchè i bellissimi quadri naturali rappresentati dalla verde conca e dalle folte pinete che circondano la località;

Constatata la necessità che la Soprintendenza regionale ai *monumenti* possa intervenire per impedire che vengano distrutte od alterate le costruzioni aventi particolari pregi storici e per richiedere che i nuovi edifici rispettino una distanza minima dai confini proporzionata alla loro altezza ed un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, importanza e distribuzione di elementi architettonici, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica od alla visuale panoramica;

Rilevata la necessità di confermare i vincoli esistenti sul Plan Gorret-Hermitage di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1946, sulla regione Planpincieux di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1942 e sui terreni a valle del Santuario di Nôtre Dame de la Guérison trascritti alla conservatoria delle ipoteche di Aosta in data 1° marzo 1926, nonchè le proposte di vincolo sulle zone a ville con parco in prossimità del capoluogo e di Villa Marone, incluse negli elenchi delle località da tutelare nella riunione della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta in data 2 luglio 1964;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sui comprensori delimitati in planimetria;

Rilevato che il sig. sindaco di Courmayeur si è dichiarato contrario all'apposizione dei vincoli sui comprensori proposti, per le ragioni accennate precedentemente;

Con il voto contrario del sindaco ed i voti favorevoli di tutti gli altri membri presenti, la Commissione delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone comprese nei seguenti confini, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *zona dal ponte di Verrand a Chapy*:

con il foglio LII, attraversamento torrente Pra Moulin, con il foglio XIV, attraversamento Dora Val Ferret, con il foglio XVIII, con il foglio XLIII, attraversamento torrente Val Sapin, con il foglio XXXV, con il confine del comune di Pré Saint Didier, con il foglio LXXVI, attraversamento Dora Baltea, con il foglio LXXVI, con il foglio LXXII, attraversamento torrente Dolonne, ancora con il foglio LXXII, con il foglio LXXI, attraversamento fiume Dora di Val Vény, ancora con il foglio LXXI, fino a ricongiungersi al foglio LII.

b) *zona Val Ferret da Meyen a Rochefort*:

con il foglio XIV, con il foglio XVII, fino a ricongiungersi al foglio XIV.

c) *zona Val Ferret da Planpincieux ad Arpeneuve*:

con il foglio IV, con il foglio V, attraversamento torrente Belle Combe, attraversamento strada vicinale di Val Ferret, con il torrente Belle Combe, con la particella 14 del foglio VIII, parte particella 18, 11, del foglio VIII, attraversamento torrente Guetta, parte particelle numeri 34, 32, 29 del foglio VIII, con le particelle numeri 29, 22 del foglio VIII, parte, particella n. 24 del foglio VIII, con la particella n. 42 del foglio VIII, con il foglio XXVIII, con le particelle numeri 46 e 48 del foglio XXVIII, attraversamento torrente Joet Malatrà, con la particella n. 45 del foglio XXVIII, con il foglio XXVIII, con il foglio XI, con la particella n. 25 del foglio XI, con il foglio XI, con il foglio XVIII, con particella n. 10 del foglio XVIII, con il foglio XVIII, con parte particelle numeri 15 e 16 del foglio XVIII, attraversamento strada vicinale di Val Ferret, con parte particelle numeri 17 e 18 del foglio XVIII, con il fiume Dora di Val Ferret, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il foglio XIV, con il foglio XVII, con il foglio XIV, con il foglio XX, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il fiume Dora di Val Ferret, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il foglio XXV, con il foglio X, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con il fiume Dora di Val Ferret, attraversamento fiume Dora di Val Ferret, con la particella n. 5 del foglio VIII fino a ricongiungersi con il confine del foglio IV.

d) *zona val Vény*:

con le particelle numeri 20, 19, 17, 10 del foglio XLII, con il foglio XLVIII, con il foglio XLVII, con le particelle numeri 30, 28, 25 del foglio LXXI, con il foglio LXXXII, con il foglio LXIII, con il foglio LXXXIII, con la particella n. 1 del foglio LXIII, attraversamento del torrente del Miage, con la particella n. 2 del foglio LXIII, parte particella n. 3 del foglio LXIII, con la particella n. 4 del foglio LXIII, con il foglio LXII, con il foglio LXXI, con il foglio LXII, con il foglio LXXI, con le particelle n. 17 e 1 del foglio LXXI, con parte della particella n. 1 del foglio LXXI, con la particella n. 69 del foglio LII fino a ricongiungersi con la particella n. 20 del foglio LII;

e) *zona Plan Checrouit*:

con il foglio LXXXII, con il foglio LXXII fino a ricongiungersi con il foglio LXXXII.

(129)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Siena n. 11786, datata 24 agosto 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire - perchè dimissionario - il geom. Pascucci Gilberto, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione generale italiana del lavoro, con il signor Serafini Carlo;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Serafini Carlo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Siena - quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.G.I.L. - in sostituzione del geom. Pascucci Gilberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(113)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Pré Saint Didier (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona che va dal capoluogo al Verrand nel comune di Pré Saint Didier;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pré Saint Didier;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Società immobiliare Antares;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con le pinete che si susseguono ai verdi prati, con i declivi che si alternano ai pianori e con i fiumi e torrenti che scendono tumultuosamente a valle creando bellissimi salti d'acqua, un complesso di non comune bellezza è un quadro naturale quanto mai suggestivo, comprendendo inoltre naturali belvedere dai quali si può ammirare lo spettacolo rappresentato dalla catena del Monte Bianco, dalla verde conca di Courmayeur, dal Crammont, dal col Chécrouit, dal Mont Chetif e dal monte di La Saxe, il campanile (XII secolo) di stile romanico-lombardo, lo stabilimento termale che utilizza un'acqua radioattiva ferruginosa che scaturisce ad una temperatura di 36

gradi dalla roccia nei pressi dell'Orrido, bellezza naturale assai rara, profonda forra scavata dal torrente Verney nella roccia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pré Saint Didier che va dal capoluogo al Verrand ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: con il confine del comune di Courmayeur, con il foglio 1, con il confine del comune di Morgex, con il foglio XII, con le particelle numeri 15 e 17 del foglio XII, attraversamento torrente Dora di Verney, con il torrente Dora di Verney, con la particella n. 7 del foglio XII, attraversamento strada statale n. 26 dal confine francese ad Aosta (Piccolo San Bernardo), con la particella n. 3, del foglio XII, con il foglio XX, con parte delle particelle numeri 18 e 17 del foglio XIII, attraversamento torrente Verney, con il foglio XIII, con il foglio VII, con il foglio VI, fino a ricongiungersi con il confine del comune di Courmayeur.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Pré Saint Didier provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER - Vincolo zona dal capoluogo al Verrand.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Sentito il soprintendente regionale ai monumenti sui motivi che hanno determinato la proposta di inclusione della zona emarginata negli elenchi delle località da tutelare;

Visto che la zona che va dal capoluogo di Pré Saint Didier al Verrand, in comune di Pré Saint Didier, stazione termale in continua espansione, ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, costituendo, con le pinete che si susseguono ai verdi prati, con i declivi che si alternano ai pianori e con i fiumi e torrenti che scendono tumultuosamente a valle creando bellissimi salti d'acqua, un complesso di non comune bellezza che deve essere tutelato;

Considerato che a Pré Saint Didier, stazione termale assai rinomata come centro di soggiorno estivo ed anche invernale, essendo direttamente collegata alle affermate stazioni sciistiche di Courmayeur e La Thuille, i turisti diventano ogni anno più numerosi, attratti dalla bellezza della località e dalle attrezzature turistiche;

Ritenuto opportuno che il comprensorio delimitato in planimetria venga adeguatamente tutelato con un vincolo panoramico, affinchè il controllo edilizio venga disciplinato, oltre che dall'Amministrazione comunale, anche dalla Soprintendenza regionale ai monumenti, comprendendo naturali belvedere dai quali si può ammirare lo spettacolo rappresentato dalla catena del Monte Bianco, dalla verde conca di Courmayeur, dal Cramment, dal Col Chécrouit, dal Mont Chetif e dal monte di La Saxe, il campanile (XII secolo) di stile romanico-lombardo, lo stabilimento termale che utilizza un'acqua radioattiva ferruginosa che scaturisce ad una temperatura di 36 gradi dalla roccia nei pressi dell'Orrido, bellezza naturale assai rara, profonda forra scavata dal torrente Verney nella roccia;

Rilevato che la zona, al momento attuale, non è ancora stata compromessa da massicci interventi edilizi e che si rende necessario che la Soprintendenza regionale ai monumenti possa intervenire per richiedere che i nuovi edifici rispettino una distanza minima dai confini proporzionata alla loro altezza ed un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di massa, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione e volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica e alle visuali panoramiche;

Constatata la necessità di confermare i vincoli esistenti sulla zona del Verrand di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1954 e sulle zone dei Bagni ed a valle dal bivio di Courmayeur di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1959;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sui comprensori delimitati in planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1947, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: con il confine dal comune di Courmayeur, con il foglio I, con il confine del comune di Morgex, con il foglio XII, con le particelle numeri 15 e 17 del foglio XII, attraversamento torrente Dora di Verney, con il torrente Dora di Verney, con la particella n. 7 del foglio XII, attraversamento strada statale n. 26 dal confine francese ad Aosta (Piccolo San Bernardo), con la particella n. 3 del foglio XII, con il foglio XX, con parte delle particelle numeri 18 e 17 del foglio XIII, attraversamento torrente Verney, con il foglio XIII, con il foglio VII, con il foglio VI, fino a ricongiungersi con il confine del comune di Courmayeur.

(131)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 13 dicembre 1965, n. 161, con il quale l'Amministrazione provinciale di Savona ha deliberato di approvare la classificazione tra le provinciali della strada:

« Urbe - Acquabianca »: dalla località Martina presso il km. 18,800 della strada « Sassello - Urbe » alla località Acquabianca e al confine con la provincia di Genova (estesa km. 5,730);

Visto il voto 13 settembre 1966, n. 1275, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Urbe - Acquabianca »: dalla località Martina presso il km. 18,800 della strada « Sassello - Urbe » alla località Acquabianca e al confine con la provincia di Genova (estesa km. 5,730).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1967.

Rettifica del decreto ministeriale 28 luglio 1966, concernente la provincializzazione di tre strade in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1966, n. 2565, con il quale sono state provincializzate in provincia di Catania su conforme richiesta del Consorzio di bonifica Piana di Catania, tre strade costruite dal Consorzio medesimo, fra le quali le due seguenti:

dalla progressiva km. 67 + 085 della strada statale 192 al km. 2+730 della strada provinciale Palagonia-Crociata-Iannarello, dell'estesa di km. 2 + 732;

dalla progressiva km. 4 + 080 della strada statale n. 288, alla progressiva km. 3 + 350 della strada di bonifica n. 33, dell'estesa di km. 4+628;

Vista la nota 24 ottobre 1966, n. 6890, con la quale il citato Consorzio precisa di aver indicato, per errore, l'estesa della strada « dalla progressiva km. 67 + 085 della strada statale n. 192 al km. 2 + 730 della strada provinciale Palagonia-Crociata-Iannarello » in km. 2 + 732 anzichè in km. 3 + 732, e che la strada « dalla progressiva km. 4 + 080 della strada statale n. 288 alla progressiva km. 3+350 della strada di bonifica n. 33, s'innesta invece, sulla strada di bonifica n. 23;

Ritenuto che occorre in tal senso, rettificare il decreto di cui sopra;

Decreta:

E' rettificato il decreto ministeriale 28 luglio 1966, n. 2565, nel senso che l'estesa della strada « dalla progressiva km. 67 + 085 della strada statale n. 192 al km. 2 + 730 della strada provinciale Palagonia-Crociata-Iannarello » è di km. 3+732 anzichè di km. 2+732 e che il caposaldo terminale della strada « dalla progressiva km. 4 + 080 della strada statale n. 288 alla progressiva km. 3 + 350 della strada di bonifica n. 33 » di km. 4 + 628 - è invece la strada di bonifica n. 23, per cui l'effettivo tracciato diventa il seguente « dalla progressiva km. 4 + 080 della strada statale n. 288 alla progressiva km. 3 + 350 della strada di bonifica n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

(168)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Trequanda (Siena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1965 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Trequanda (Siena);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 7 gennaio 1966 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta Azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Trequanda (Siena), sono prorogate di sei mesi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58 penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(380)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 11 gennaio 1966 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia 11 gennaio 1966 e 4 maggio 1966, riguardanti, rispettivamente, la nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della suindicata Banca e la sostituzione del commissario medesimo e di un membro di detto Comitato;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta Azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Banca popolare Pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Pesaro, sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino all'11 marzo 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(381)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 dicembre 1966.
Proroga della gestione commissariale del comune di Camogli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1966 è stato sciolto il Consiglio comunale di Camogli ed e stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il vice prefetto dott. Raoul Chersi.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi, ma cio non e stato possibile per motivi di opportunità.

Il commissario straordinario, infatti, sta affrontando numerosi ed importanti problemi cittadini, la cui soluzione appare necessaria ed urgente nell'interesse della Civica azienda.

E' opportuno, quindi, che il commissario possa continuare nella propria attività onde addivenire, senza pregiudizievoli ritardi, alla definizione dei problemi suindicati.

Si rende, pertanto necessario, ai sensi del secondo comma del citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, prorogare di tre mesi la gestione commissariale ed a tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Genova, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1966, con il quale fu sciolto il Consiglio comunale di Camogli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, il vice prefetto dott. Raoul Chersi;

Considerato che il 15 dicembre 1966 verrà a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2339 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Camogli, affidata al vice prefetto dott. Raoul Chersi, è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 16 dicembre 1966.

Genova, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: RIZZO

(300)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 gennaio 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Siena.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966 il Consiglio comunale di Siena è stato sciolto e il prefetto dott. Guido Padalino è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso.

Il predetto commissario, però, ha tuttora in corso importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi che non possono essere sospesi o, comunque, ritardati senza grave pregiudizio per la civica azienda.

E' opportuno quindi che l'opera del commissario sia dallo stesso continuata, allo scopo di avviare a sollecita definizione i provvedimenti sopra cennati.

Attesa, pertanto, la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è provveduto all'uopo, con decreto prefettizio in data odierna, a sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Siena, addì 9 gennaio 1967

Il prefetto: LORÈ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Siena e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il prefetto dott. Guido Padalino;

Considerato che il 15 gennaio 1967, verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del citato testo unico n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Siena, affidata al prefetto dott. Guido Padalino, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 14 gennaio 1967.

Siena, addì 9 gennaio 1967

Il prefetto: LORÈ

(383)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1967:

Greco Antonino, notaio residente nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Rovai Giancarlo, notaio residente nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Guglielmi Giovanni, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Vannozzi Luigi, notaio residente nel comune di Tavarnelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Valiani Giampaolo, notaio residente nel comune di Greve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Lonardo Igino, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Mannocci Piero, notaio residente nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, stesso distretto.

Spighi Gianfranco, notaio residente nel comune di Barberino di Mugello, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, stesso distretto.

Giovannelli Fabio, notaio residente nel comune di Camporgiano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Villoresi Romana, notaio residente nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Di Gloria Elio, notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto.

Vercillo Fabio, notaio residente nel comune di Buggiano, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Poggio a Caiano, stesso distretto.

Filardi Pietro, notaio residente nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Borgo San Lorenzo, stesso distretto.

Berardi Alberto, notaio residente nel comune di Vicchio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, stesso distretto.

Castagna Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Frosolone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze.

Di Stefano Maria Teresa, notaio residente nel comune di Sorano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze.

Vettori Antonio, notaio residente nel comune di Auronzo di Cadore, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze.

Favilli Giorgio, notaio residente nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena.

Pasqualucci Evandro, notaio residente nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena.

Bernardini Franco, notaio residente nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena.

Ciampi Umberto, notaio residente nel comune di Cascina, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa.

Vichi Pietro, notaio residente nel comune di Vecchiano, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa.

Luccarelli Emilio, notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa.

Paciarelli Odoardo, notaio residente nel comune di Lungro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cascina, distretto notarile di Pisa.

Torrisi Domenico, notaio residente nel comune di Motta Santa Anastasia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca.

Piaggio Alberto, notaio residente nel comune di Serrastretta, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca.

Simi Lamberto, notaio residente nel comune di San Piero Patti, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Lucca.

Lollio Carlo, notaio residente nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno.

Nasti Paolo, notaio residente nel comune di Otranto, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno.

Marzocchi Alfonso, notaio residente nel comune di Gavorrano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Grosseto.

Sorrentino Gaetano, notaio residente nel comune di San Sepolcro, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Arezzo.

Cantucci Elena, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Montevarchi, stesso distretto.

Balzano Walter, notaio residente nel comune di Bucine, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di San Giovanni Valdarno, stesso distretto.

(391)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Integrazione del decreto di approvazione del programma di fabbricazione e piano di zona del comune di Lecce

Considerato che nel precedente decreto 26 settembre 1964, n. 23426, approvativo del programma di fabbricazione e del piano di zona relativi al comune di Lecce venne omessa l'elencazione di alcuni elaborati, si è ritenuto opportuno chiarire, con decreto in data 2 dicembre 1966, n. 36162, che tutti gli elaborati facenti parte integrante del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Lecce sono da intendersi approvati con il citato decreto provveditoriale 26 settembre 1964, n. 23426.

(107)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Lago (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.829.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(268)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Nocara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.818.136, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(269)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Arezzo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 593.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(271)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° novembre 1966 al 30 novembre 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10%:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	629,20
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	629,20
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	629,20
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.316,70
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.316,70
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o uguale al 30%:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	770,95
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	770,95
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	770,95

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.458,45
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.458,45
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	912,65
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	912,65
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	912,65
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.600,15
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	979,35
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	979,35
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	979,35
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(10490)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola media statale « L. Settembrini » di Roma ad accettare una donazione.

Con decreto n. 17263/Gab. del 28 novembre 1966, il prefetto della provincia di Roma, ha autorizzato la Cassa scolastica della scuola media statale « L. Settembrini » di Roma, ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000, in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi ad « Alessandra D'Inzeo ».

(138)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1966, registro n. 105, foglio n. 365, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Pietro Cumino avverso la decisione adottata il 6 dicembre 1962 dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Cosenza in materia di incarico di insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto tecnico « Pezzullo » di Cosenza, sezione staccata di Rossano e Corigliano.

(126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 4 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Pacifico Pellegrino, nato a Grottolella il 17 ottobre 1924 — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 8100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 gennaio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(182)

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1974 alla 31ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974, emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 e decreto ministeriale 16 marzo 1965.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra indicata, aperta al pubblico.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(181)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione a anatidi, trampolieri, alanidi, turdidi, fringillidi, passeracei, rapaci diurni e selvaggina stanziale nel territorio denominato « Serramazzoni » (Modena).

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1966 fino al 30 giugno 1971 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e l'uccellagione a anatidi, trampolieri, alanidi, turdidi, fringillidi, passeracei, rapaci diurni e selvaggina stanziale nel territorio denominato « Serramazzoni » provincia di Modena, delimitato dai confini seguenti:

nord-ovest: strada statale Giardini - Modena - Pavullo;

nord-est: strada vicinale che dalla strada statale Giardini, 500 metri a valle dell'abitato di Montagnana, raggiunge il fosso Pra Galeazzo - fosso Borre, sino alla strada provinciale Valdelli;

est: strada vicinale che dalla località Crocetta percorre il crinale del monte Pizzicano e monte Olmaccio, sino alla strada provinciale Valdelli;

sud-ovest: strada comunale Crocetta - Granarolo, Pazzano di Sopra, Pazzano di Sotto, rio di Poggio Valle e strada vicinale per la Selva sulla strada statale Giardini.

(153)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Terranova da Sibari, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Terranova da Sibari (Cosenza).

Si dà notizia, ai sensi del secondo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 17 dicembre 1966 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Terranova da Sibari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terranova da Sibari (Cosenza), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 14 dicembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1965, n. 322).

(379)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kebar Francesco;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Kebar Francesco, nato a Gorizia, addì 25 luglio 1906, residente a Gorizia, via Ristori n. 37, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Kebar » in « Chebar ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Furlan Aurora in Kebar, nata a Gorizia il 30 marzo 1910.

Gorizia, addì 30 dicembre 1966

Il prefetto: PRINCIVALLE

(180)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità è disponibile un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Le vincitrici del suddetto concorso saranno destinate presso gli uffici periferici (escluso Roma) e non potranno essere trasferite presso gli uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dal limite di età nei confronti delle impiegate civili di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le candidate debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) se intendano sostenere la prova facoltativa;

8) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito della candidata, la quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte su carta libera e delle domande nelle quali la firma della candidata non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione giudicatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Alle candidate sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le candidate, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame la candidata abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire allo indirizzo avanti segnato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola debbano essere legalizzate dal Provveditorato agli studi;

b) originale o copia notarile autenticata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

c) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo; le candidate che abbiano superato il 32° anno dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo. Da tale documento dovrà risultare che la candidata era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo.

Da tale documento dovrà risultare che la candidata era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per le minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che la candidata possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue - prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 - che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per le candidate invalide di guerra ed assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida, risultanti dallo esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;
4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, le profughe dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione della concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso saranno assunte in qualità di assistenti sanitarie di terza classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenute idonee dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia

ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Alle vincitrici del concorso, ammesse all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di assistente sanitaria di terza classe oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1966
Registro n. 10, foglio n. 208

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) L'assistenza sanitaria e sociale.
2) Le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro; le tossicosi.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale.
3) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.
4) Elementi di statistica demografica e sanitaria.

Prova facoltativa:

Dattilografia (pratica).

Roma, addì 16 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda.

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA

La sottoscritta (nome e cognome) . . . .
nata a . . (provincia di . . . .) il . . . .
residente in . . (prov. di . . .) via . . . . .
chiede di essere ammessa al concorso per esami a trenta posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadina italiana;

3) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritta nelle liste elettorali per il seguente motivo . . ovvero (per minori di anni 21): non è incorsa in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito presso la scuola . . . . in data . . nonchè del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto . . in data . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

8) non è stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, né è stata dichiarata decaduta dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) è disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) intende sostenere la prova facoltativa di dattilografia indicata nel programma di esame; ovvero, non intende sostenere la prova facoltativa indicata nel programma di esame;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(10600)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'« Ordinamento della banda della Guardia di finanza »;

Visti: il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; il regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710; la legge 29 gennaio 1942, n. 64, contenenti norme sul reclutamento dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla Guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri - contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore nella banda della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di uno dei seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto piccolo in lab, clarinetto piccolo in mib, clarinetto soprano in sib, saxofono soprano in sib, corno, tromba in sib acuto, flicorno sopranino in mib, flicorno soprano in sib, flicorno tenore in sib, flicorno basso in sib, clarinetto contralto in mib, clarinetto basso in sib, saxofono contralto in mib, saxofono tenore in sib, fagotto, tromba in fa o mib, trombone tenore, flicorno contrabasso in sib.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti provenienti dai sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando della legione allievi della Guardia di finanza - viale XXI Aprile, n. 51, Roma - per posta raccomandata, improrogabilmente entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo devono far pervenire la domanda direttamente al Comando suddetto. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma, ed è riportata dal Comando della legione allievi in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) diploma previsto al punto 2) del precedente art. 2, e ogni altro attestato che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

i) lo strumento col quale intendono sostenere le prime tre prove dell'esame pratico previsto dall'art. 12 del presente decreto;

l) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Comando della legione allievi della Guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Saranno considerate nulle le prove del concorso sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.

Alla domanda devono essere allegati:

in originale o in copia autentica notarile, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo da L. 400.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando della legione allievi della Guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza saranno nominate:

a) la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

b) la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita a sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

c) il Comitato di vigilanza per le prove scritte, costituito dalla Commissione di cui alla precedente lettera *b*), integrata di altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.

Ammissione al concorso

Il comandante generale della Guardia di finanza ammette al concorso i concorrenti che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella Guardia di finanza, da parte della Commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La Commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punto superiore a 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.

Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame pratico articolato su quattro prove, come specificato al seguente art. 12;

un esame scritto articolato su tre prove, come specificato al seguente art. 13;

un esame orale in unica prova, come specificato al seguente art. 15.

Art. 11.

Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della Commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da 0 a 20; il punto di merito di ogni con-

corrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta in ogni singola prova dell'esame pratico e nell'esame orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.
Esame pratico

L'esame pratico consiste nelle seguenti quattro prove di cui le prime tre debbono essere eseguite con uno strumento prescelto dal concorrente tra quelli indicati all'art. 2 del presente decreto ovvero con la cassa e gli altri strumenti d'obbligo (timpani, xilofono, celeste, vibrafono):

1) esecuzione a solo di un pezzo da concerto o, per i concorrenti che prescelgono lo strumento a percussione, di una composizione studiati a scelta del concorrente;

2) lettura ed esecuzione a prima vista di brani musicali scelti dalla Commissione giudicatrice;

3) esecuzione di uno o più brani, a scelta della Commissione giudicatrice, nell'insieme della banda;

4) concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla Commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

Art. 13.
Esame scritto

I concorrenti che supereranno la prima, la seconda e la terza prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere l'esame scritto che consiste nelle seguenti tre prove:

1) armonizzazione a quattro voci di un basso scelto dalla Commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12);

2) strumentazione per medio organico bandistico di un brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla Commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18);

3) realizzazione su due o più pentagrammi di una marcia militare su tema scelto dalla Commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la Commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti, concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 14.
Prova pratica di concertazione e direzione

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte saranno ammessi a sostenere la quarta prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12.

Art. 15.
Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente art. 14 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 16.
Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica e le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della Guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 17.
Formazione della graduatoria

Ultimati gli esami, la Commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove pratiche, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 18.
Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministro per le finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Art. 19.
Matrimonio

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato da limiti di età per essere autorizzato a contrarre matrimonio.

Art. 20.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei Comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal Comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 21.
Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il Comando della legione allievi per le prove del concorso fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 22.
Documentazione da produrre

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria finale saranno invitati a far pervenire al Comando della legione allievi della Guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400, recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dello esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che ab-

biano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 400 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia devono presentare soltanto i documenti di cui alla lettera *f*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal Comando della legione allievi della Guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 237.

ALLEGATO 1

(Modello della domanda di ammissione
al concorso in carta da bollo da L. 400)

Al Comando della legione allievi guardia di finanza - Viale XXI Aprile, n. 51. — ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . nato il (giorno, mese, anno) a . . (provincia di .), residente a . . (provincia di . .), via . . n. . chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarsi nella posizione militare di (3) . . . .,

di appartenere al distretto militare di . . . .,

(oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso un pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5) . . . .

Dichiara di voler sostenere le prime tre prove dell'esame pratico di cui all'art. 12 del bando di concorso con il seguente strumento . . . .

Precisa che la propria famiglia risiede a . . . . .
(provincia di . . . . . .) in via . . . . .
n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo: . . . .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6): . . . .

Data . . . .

Il concorrente
. . . .

---

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(4) I candidati che siano incorsi in uno di detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'Amministrazione da cui dipendevano.

(5) Veggasi art. 2 del bando di concorso.

(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(235)

Concorsi per esami per il reclutamento di trentadue musicanti nella banda della Guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'« Ordinamento della banda della Guardia di finanza »;

Visti: il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; il regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710; la legge 29 gennaio 1942, n. 64, contenenti norme sul reclutamento dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla Guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri - contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1966, n. 11400, registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1966, registro n. 9 Finanze, foglio n. 372, con il quale è stato provveduto all'inquadramento dei militari musicanti della banda della Guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1966, n. 101182, registrato alla Corte dei conti addì 26 agosto 1966, registro n. 30 Finanze, foglio n. 279, con il quale sono state approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori dei concorsi riservati ai militari della Guardia di finanza;

Tenuto conto dei posti in atto vacanti nella banda della Guardia di finanza e di quelli che si verificheranno prima dell'epoca in cui i concorsi di cui appresso saranno ultimati;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i sottoindicati posti nell'organizzazione strumentale della banda della Guardia di finanza:

Prime parti A:

1° oboe	posti	n.	1
1° flicorno soprano in sib	»	»	1
1° flicorno tenore in sib	»	»	1

Prime parti B:

1° clarinetto soprano in sib n. 1-*bis* (con l'obbligo del solista)	posti	n.	1
1° clarinetto contralto in mib	»	»	1
1° clarinetto basso in sib	»	»	1
1° saxofono contralto in mib	»	»	1
1° fagotto	»	»	1
1° flicorno contrabasso in sib	»	»	1

Seconde parti A:

ottavino (con l'obbligo del flauto)	posti	n.	1
1° clarinetto soprano in sib n. 4	»	»	1
2° clarinetto soprano in sib n. 1	»	»	1
1° flicorno contralto in mib	»	»	1
1° flicorno basso grave in fa	»	»	1

Seconde parti B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)	posti	n.	1
2° saxofono soprano in sib	»	»	1
2° trombone tenore	»	»	1
1° flicorno basso grave in mib	»	»	1
1° piatti (con obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)	»	»	1

Terze parti A:

1° clarinetto soprano in sib n. 8	posti	n.	1
1° clarinetto soprano in sib n. 9	»	»	1
2° fagotto	»	»	1
4° corno	»	»	1
3ª tromba in sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa)	»	»	1
3° flicorno soprano in sib	»	»	1

Terze parti B:

4ª tromba in sib acuto	posti	n.	1
3ª tromba in fa o mib	»	»	1
2ª tromba in sib basso	»	»	1
3° trombone tenore	»	»	1
4° flicorno soprano in sib	»	»	1
3° flicorno basso in sib	»	»	1
2° flicorno basso grave in fa	»	»	1

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono inoltre:

essere in possesso del certificato dal quale risulti che abbiano superato gli esami finali della quinta classe elementare;

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

ottenere, se minorenni, atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o, in mancanza di questi, della persona che esercita la tutela. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti provenienti dai sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da lire 400, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando della legione allievi della Guardia di finanza - viale XXI Aprile, n. 51, Roma - per posta raccomandata, improrogabilmente entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo devono far pervenire la domanda direttamente al Comando suddetto. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando della legione allievi in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) la parte e lo strumento per i quali intendono concorrere. E' consentito concorrere per più di uno strumento presentando distinte e separate domande, unica rimanendo la documentazione;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Comando della legione allievi della Guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

I concorrenti che sono tenuti a produrli devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

atto di assenso su carta da bollo da L. 400. Tale atto dovrà essere redatto dal sindaco del Comune di residenza o da chi ne è da questi delegato;

nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo da L. 400.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il Comando della legione allievi della Guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici sino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.
Commissioni

Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza saranno nominate:

a) la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

b) la Commissione giudicatrice per la valutazione delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 7.
Ammissione ai concorsi

Il comandante generale della Guardia di finanza ammette ai singoli concorsi i candidati che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a sottufficiale, appuntato o finanziere della Guardia di finanza.

Art. 8.
Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella Guardia di finanza, da parte della Commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.
Prove di esame

I candidati giudicati idonei nella visita medica e quelli già in servizio nella Guardia di finanza, ammessi al concorso, devono sostenere le seguenti prove di esame:

1) per i concorrenti di tutte le parti ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla Commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della Commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;

2) per i concorrenti per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale, di una composizione studiata, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con gli stessi strumenti, di brani musicali scelti dalla Commissione e dimostrazione pratica di conoscere sufficientemente gli altri strumenti a percussione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della Commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale.

Art. 10.
Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica e le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della Guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 11.
Valutazione delle prove e formazione delle graduatorie

Per ciascuna prova di esame ogni membro della Commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da 0 a 20; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame il candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio di merito non inferiore a 12/20.

La Commissione, sulla base della somma delle medie attribuite ai concorrenti per ogni singola prova, forma la graduatoria degli idonei, distintamente per ogni concorso.

In ciascun concorso, a parità di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 882 e quelle contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

I candidati primi classificati in più concorsi saranno invitati a presentare domanda di opzione per la parte e lo strumento prescelti (veggasi modello allegato 2) entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione. Non verificandosi tale opzione, la scelta sarà fatta dal Ministro per le finanze su proposta motivata del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 12.
Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori dei concorsi

Con proprio decreto sono approvate le graduatorie relative ai singoli concorsi e i concorrenti primi classificati sono dichiarati vincitori dei concorsi medesimi.

In caso di rinunzia dei primi classificati sono dichiarati vincitori, seguendo l'ordine delle singole graduatorie, i concorrenti risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti all'esperimento di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 13.
Matrimonio

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 14.
Stato e avanzamento

Lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e finanzieri musicanti, sono disciplinati dal titolo III, capo II, e dal titolo IV, capo II, della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 15.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal Comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 16.

Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il Comando della legione allievi per le prove del concorso, fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 17.

Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al Comando della legione allievi della Guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400, recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) titolo di studio in originale o in copia autentica notarile.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 400 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

h) eventuale domanda di opzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per concorsi diversi da quelli regolati dal presente decreto.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*) ed *h*), a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio e i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal Comando della legione allievi della Guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 236.

ALLEGATO 1

(Modello della domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 400)

Al Comando della legione allievi della Guardia di finanza - Viale XXI Aprile, n. 51 - ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per musicante della banda della Guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (giorno, mese, anno) . . . . a . . . . (provincia di . . . .) residente a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda della Guardia di finanza.

Desidera sostenere le prove per le (2) . . . . e per i seguenti strumenti (3) . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . ., conseguito presso . . . .;

di trovarsi nella posizione militare di (5) . . . .;

di appartenere al distretto militare di . . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . . . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (6).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (7) . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. . . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente i seguenti documenti (8):

atto di assenso;

nulla osta della competente autorità militare.

Data . . . .

Il candidato

. . . .

---

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) Parti per le quali si concorre (esempio: prime parti A . . . .).

(3) Strumenti per i quali si concorre. Deve essere trascritta integralmente la denominazione riportata nel bando (esempio: 1° clarinetto soprano in sib n. 8).

(4) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(5) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(6) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'Amministrazione da cui dipendevano.

(7) Veggasi art. 2 del bando.

(8) Soltanto per i candidati che sono tenuti a produrli a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

(Modello della domanda di opzione in carta da bollo da L. 400)

Al Comando della legione allievi della Guardia di finanza - Viale XXI Aprile, n. 51 - ROMA

OGGETTO: Domanda di opzione.

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a il . residente a . avendo conseguito l'idoneità in più concorsi per la nomina a musicante della banda della Guardia di finanza, dichiara di optare per quello relativo alle (2) . . . . e per lo strumento (3)

Data . .

Firma del candidato

---

(1) Cognome e nome.

(2) Parti per le quali si desidera optare (es. prime parti A . .).

(3) Strumento per il quale si desidera optare (indicare la esatta denominazione riportata nel bando).

(236)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del Ministero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1965, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 361, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1966, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 261, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso e sono state assegnate le funzioni di segretario al dott. Tedesco Maurizio, direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale del personale e degli affari generali;

Visto l'ordine di servizio n. 434 del 15 settembre 1966, col quale è stato disposto il trasferimento del predetto dott. Tedesco dalla Direzione generale del personale e degli affari generali alla Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del suddetto dott. Maurizio Tedesco;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale 8 settembre 1966, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del Ministero, indetto con il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, saranno disimpegnate dal dott. Muscella Livio, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GRAZIOSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1966
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 14

(118)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 21 maggio 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 3 e 4 febbraio 1967, con inizio alle ore 8.

(290)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Dichiarazione del vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Cotronei

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5018 in data 11 giugno 1966, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 8937 del 9 novembre 1966, con il quale venivano dichiarati vincitori delle condotte mediche di Maierato e di Filogaso, rispettivamente, dottori Costa Raffaele e Parisi Filippo;

Riesaminate le domande dei candidati e riscontrato che il dott. D'Aloe Raffaele, dodicesimo in graduatoria generale, deve essere dichiarato vincitore della condotta medica di Cotronei indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ad integrazione del proprio decreto n. 8937 del 9 novembre 1966, il dott. D'Aloe Raffaele è dichiarato vincitore della condotta medica di Cotronei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Cotronei.

Catanzaro, addì 30 dicembre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(125)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 maggio 1966, n. 3441, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965 nei comuni di Acquaformosa, Alessandria del Carretto, Carpanzano, Cleto, Crosia, Firmo, Lungro, Maierà, Malito, Pietrapaola, San Sosti, Villapiana;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Cosenza e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta, indetto con il bando sopra citato, è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bosa dott. Nicola, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale superiore;

Concetti prof. dott. Fulvio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cosenza;

Santoro dott. Nicola, medico chirurgo specializzato in ostetricia;

Bigi Grano Anita, ostetrica condotta di Mangone.

Segretario:

Albino dott. Luigi, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza ed all'albo della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 30 dicembre 1966

(171) *Il medico provinciale*: De Prisco

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7380 in data 10 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Biella;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 8484 in data 27 settembre 1965, modificato con successivi decreti n. 9826 in data 13 luglio 1966 e n. 10363 in data 19 settembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Bottura Gianni	punti	180,488	su 240
2. Frangipane Renzo	»	168,0172	»
3. Donati Giorgio	»	158,8632	»
4. Pastorino Santino	»	144,1548	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Vercelli e del Comune interessato.

Vercelli, addì 31 dicembre 1966

Il medico provinciale: Giannuzzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Biella;

Viste le domande dei candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bottura Gianni è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Biella.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data del presente decreto.

Il sindaco del comune di Biella è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Vercelli e del Comune interessato.

Vercelli, addì 31 dicembre 1966

(144) *Il medico provinciale*: Giannuzzo

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Teano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3471 del 23 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Teano;

Considerato che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.XII.1.20.C/10603 del 16 maggio 1966, del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 4889/11-4-Gab., del 22 dicembre 1966, della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici della provincia di Caserta e dal Comune interessato;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto sopracitato, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Teano, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Costabile dott. Bonaventura, direttore di sezione della prefettura di Caserta;

Bellanti prof. dott. Filippo, medico provinciale capo, Ministero della sanità;

Angelillo prof. dott. Bruno, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Napoli;

Magrassi prof. dott. Flaviano, direttore dell'Istituto di patologia medica della Università di Napoli;

Laurenza prof. dott. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Caserta.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione avrà sede presso l'Istituto di igiene della Università di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Teano.

Caserta, addì 2 gennaio 1967

Il medico provinciale: Gaviano

(195)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1966, n. **33.**

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 37 *del* 27 *dicembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966, sono introdotte le variazioni indicate nell'unita tabella.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 dicembre 1966

BERZANTI

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966

a) *in diminuzione*:

Cap. n. 65. — Spese per il centro regionale di programmazione (art. 5 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17)	L.	40.000.000
Cap. n. 67. — Compensi, onorari e rimborsi per la consulenza di esperti nelle discipline attinenti alla programmazione (art. 4 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17	»	9.000.000
Cap. n. 351. — Stipendi ed altri assegni fissi, compresi gli oneri assistenziali, assicurativi, previdenziali ed erariali su tutti gli assegni e indennità al personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo, in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (Spesa fissa ed obbligatoria)	»	470.000.000
Cap. n. 352. — Paghe ed altri assegni fissi, compresi gli oneri assistenziali, assicurativi, previdenziali ed erariali su tutti gli assegni ed indennità al personale operaio in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (Spesa fissa ed obbligatoria)	»	80.000.000
Cap. n. 496. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)	L.	175.000.000
Cap. n. 497. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)	»	115.000.000
Cap. n. 901. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Rubrica n. 3 dell'allegato 5) .	»	200.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.089.000.000

b) *in aumento*:

Cap. n. 66. — Compensi, onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad estranei o ad istituti per particolari studi inerenti la programmazione regionale (art. 6 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17)	L.	49.000.000
Cap. n. 76. — Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici del Consiglio, della Presidenza della Giunta e dell'Assessorato delle finanze	»	20.000.000
Cap. n. 87. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di controllo enti locali . .	»	15.000.000
Cap. n. 201. — Sussidi straordinari a Province, Comuni, istituzioni, enti e associazioni per l'assistenza a favore di persone particolarmente bisognevoli d'aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità o altri gravi eventi (art. 1, punto 1, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965 n. 23)	»	200.000.000
Cap. n. 202. — Sovvenzioni e sussidi a Province, Comuni nonchè a istituzioni, enti e associazioni che perseguono fini di assistenza di carattere materiale, ricreativo-educativo o sociale, per lo svolgimento e l'incremento delle loro attività e per la provvista dei mezzi relativi (art. 1, punto 1, lettera *a*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	230.000.000
Cap. n. 317. — Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per la attrezzatura degli uffici	»	7.000.000
Cap. n. 355. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	18.000.000
Cap. n. 360. — Spese fisse ed accessorie da rimborsare allo Stato per il personale degli uffici trasferiti alla Regione (art. 65 legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e art. 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116) (Spesa obbligatoria)	»	550.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	1.089.000.000

(10927)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.